

## INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

<b><u>A chi spetta</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati o sospesi.</li> <li>✓ L'indennità spetta anche agli apprendisti licenziati o sospesi per crisi aziendale o occupazionale qualora ci sia l'intervento dell'Ente bilaterale.</li> <li>✓ Non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni).</li> </ul>
<b><u>Quando spetta</u></b>	<p>Per aver diritto alla corresponsione dell'indennità i lavoratori a tempo determinato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere disoccupati (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata);</li> <li>• aver rilasciato al <i>Centro per l'Impiego</i>, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un'attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;</li> <li>• far valere almeno 52 (cinquantadue) contributi settimanali nel biennio (24 mesi) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel calcolo sono considerati i giorni di malattia, infortunio, maternità, ferie, festività);</li> <li>• far valere 1 (un) contributo settimanale antecedente il suddetto biennio.</li> </ul>
<b><u>Per quanto tempo spetta</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dal 1°/1.2008 l'indennità di disoccupazione spetta per una durata massima di 8 mesi (12 mesi per coloro che hanno superato i 50 anni di età).</li> </ul>
<b><u>La domanda</u></b>	<p>Dal 1°/4.2011 le domande non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via Web (la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>);</li> <li>• via telefono, tramite il <i>contact center</i> integrato, al numero verde 803164;</li> <li>• tramite i patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.</li> </ul>
<b><u>La decorrenza</u></b>	<p>L'indennità decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'8° giorno dal licenziamento (se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni);</li> <li>- dal 5° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, negli altri casi.</li> </ul>
<b><u>L'importo</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La base di calcolo della prestazione è determinata con riferimento alla retribuzione teorica lorda media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive). L'indennità è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi e del 50% per il settimo e ottavo mese. A coloro che hanno superato i 50 anni di età, dal nono al dodicesimo mese è corrisposta nella misura del 40%.</li> <li>✓ L'importo mensile massimo 2011 è di € 906,80 per coloro che possono far valere una retribuzione lorda mensile inferiore o uguale a € 1.961,80. L'importo mensile massimo 2011 è elevato ad € 1.089,89 a fronte di una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.961,80.</li> </ul>
<b><u>Il pagamento</u></b>	<p>L'indennità può essere riscossa: 1) con bonifico sul proprio c/c bancario o postale; 2) presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.</p>
<b><u>Quando cessa</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti; oppure quando il lavoratore è avviato ad un nuovo lavoro ovvero è cancellato (per qualunque motivo) dalle liste di disoccupazione; oppure quando il lavoratore diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (di vecchiaia, di anzianità, anticipato, di inabilità o assegno di invalidità); oppure quando il lavoratore non accetta: a) di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento; b) l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza; c) di essere impegnato in opere o servizi di pubblica utilità.</li> </ul>
<b><u>Eventuale ricorso</u></b>	<p>Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.</p> <p>Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: 1) presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; 2) inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 3) presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.</p>

## Legenda

<b><u>Contributo settimanale</u></b> alias <b><u>1 settimana di contribuzione</u></b> alias <b><u>iscrizione per almeno 1 settimana all'assicurazione obbligatoria</u></b>	<i>Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione)</i>
<b><u>Come intende l'INPS, temporalmente, la settimana</u></b>	<i>La settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo</i>
<b><u>Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato</u></b>	<i>Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato</i>
<b><u>Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno</u></b>	<i>Può richiedere una o l'altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l'inizio di un nuovo rapporto</i>
<b><u>Personale con rapporti di lavoro saltuari</u></b>	<i>Può richiedere l'indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra</i>